



COMUNE DI BOLLENGO

CAP. 10012 – PROVINCIA di TORINO
Piazza Statuto, 1

C.F. 84000650014
P.IVA 01821310016

tel. 0125/57114-57401 - Fax 0125/577812
E-mail: bollengo@eponet.it

Copia

DELIBERAZIONE N° 104

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO : PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE, ANNI 2017-2019 - PIANO ASSUNZIONI ANNO 2017.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **nove**, del mese di **ottobre**, alle ore **nove**, e minuti **zero**, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

COGNOME e NOME	PRESENTE
RICCA Luigi Sergio - Sindaco	Sì
VAREGIO ROBERTO - Assessore	Sì
COSSAVELLA OSVALDO - Assessore	Giust.
Totale Presenti:	2
Totale Assenti:	1

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale il Signor **MAGGIO Dott. Sergio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **RICCA Luigi Sergio**, Sindaco pro-tempore, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO : PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE, ANNI 2017-2019 - PIANO ASSUNZIONI ANNO 2017.


LA GIUNTA COMUNALE

- Esaminata la proposta di deliberazione di seguito trascritta;
- Ritenuta essa meritevole di approvazione;
- Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili di servizio in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito con modificazioni nella L. n. 213 del 07.12.2012
- Con voti unanimi espressi in modo palese;

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene di seguito trascritta

Di dichiarare, son successiva votazione unanime, il presente atto, in considerazione della sua urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000 art. 134, comma 4



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.100 DEL 06/10/2017

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE, ANNI 2017-2019 - PIANO ASSUNZIONI ANNO 2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- l'art. 39, comma 1, della legge 27/12/1997, n. 449, stabilisce che gli organi di vertice delle Amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68;
- il comma 19 del citato articolo prevede per gli Enti Locali l'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi suddetti finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'art. 20 della legge 488 del 23/12/1999 che ha modificato ed integrato parzialmente con il comma 20 bis, il citato art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha ribadito che obiettivo degli Enti Locali deve essere quello di programmare le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa del personale;
- l'art. 89, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli Enti locali disestati e strutturalmente deficitari, i Comuni, le Province e gli altri Enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 91, comma 1, del citato decreto dispone che gli organi di vertice delle Amministrazioni Locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;

RICHIAMATA la legge 448/2001, in particolare l'art. 19, comma 8, il quale, relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabilisce sinteticamente che gli organi di revisione contabile degli Enti Locali devono accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa;

VISTO il D. Lgs. 165/2001, in particolare:

- l'art. 6, commi 1, 2, 3, 4 e 6 come sostituiti dai seguenti commi dell'art. 4 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 "Modifiche all'art. 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165":
 - comma 1: "Le Amministrazioni Pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'art. 1, comma 1, adottando, in conformità al Piano Triennale dei fabbisogni di personale gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali";
 - comma 2: "Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini le Amministrazioni Pubbliche adottano il Piano Triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6 ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del Piano, le Amministrazioni Pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento di personale, anche con riferimento alle unità di cui all'art. 35 comma 2. Il Piano Triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del Piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente";
 - comma 3: " In sede di definizione del Piano di cui al comma 2, ciascuna Amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'art. 6 ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo

della medesima e di quanto previsto dall'art. 2, comma 10 bis, del D. L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”;

- comma 4: “...omissis....Per le altre Amministrazioni Pubbliche il Piano Triennale dei fabbisogni di personale è adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale ove prevista nei contratti collettivi nazionali”;
- comma 6: “Le Amministrazioni Pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale”;
- l'art. 33, come sostituito dal comma 1, dell'art. 16 della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012), introduce dall'1/1/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;
- l'art. 35, comma 4, come sostituito dall'art. 6 comma 1, c) del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 che stabilisce che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate sulla base del Piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'art. 6 comma 4;
- le Amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui ai suddetti articoli non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;

RILEVATO altresì, che in adempimento a quanto disposto dall'art. 33 della norma sopra richiamata, ciascun Responsabile di Settore ha operato una ricognizione del personale assegnato e tenuto conto che dalle rispettive note prodotte dagli stessi emerge che questo Ente non ha personale in soprannumero né in eccedenza per l'anno 2017, come si evince dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 28/09/2017;

RICHIAMATI:

- l'art. 48 del D. Lgs. n. 198/2006 che prevede da parte delle Amministrazioni Pubbliche l'adozione del Piano Triennale di azioni positive tendente ad assicurare la rimozione di ostacoli che possano impedire le pari opportunità di lavoro tra uomini e donne;
- l'art. 10 del D. Lgs. n. 150/2009, come sostituito dall'art. 8 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 74, che prevede che annualmente le Amministrazioni Pubbliche redigano e pubblichino sul sito istituzionale il Piano della performance, documento programmatico triennale, definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'Amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica;
- l'art. 9, comma 1- quinquies del D. L. 113/2016 che prevede il rispetto dei termini per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e altresì il rispetto del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (art. 13 legge n. 196/2009);
- l'art. 1, comma 723, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che prevede l'invio entro il 31 marzo, comunque entro il 30 aprile della certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate finali e spese finali e in caso di mancato invio o in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali, nell'anno successivo a quello dell'inadempimento, il divieto assoluto di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualunque tipologia contrattuale;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 557 della legge 27/12/2006 n. 296 come sostituito dall'art. 14, comma 7 del D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 e come da ultimo modificato dall'art. 16 del D.L. n. 113 del 24 giugno 2016 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, ai sensi del quale, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali;
- l'art. 1 comma 557 quater della legge 27/12/2006 n. 296, così come modificata dalla legge n. 114/2014, che ancora il limite del contenimento della spesa del personale alla media del triennio 2011/2013;

- la deliberazione n. 16 del 4 aprile 2016, con la quale la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti ha dato la propria interpretazione in merito a questioni relative all'art. 1, comma 557, lettera A) della legge 296/2006 pronunciando i seguenti principi di diritto:

“1) Alla luce della normativa introdotta dalla legge di stabilità 2016 e del nuovo sistema di armonizzazione contabile, deve confermarsi la vigenza e la cogenza delle disposizioni dettate dall'art. 1, comma 557 e successiva legge n. 296/2006, in materia di riduzione delle spese di personale.

2) Secondo la vigente disciplina in materia di contenimento della spesa di personale permance, a carico degli enti territoriali, l'obbligo di riduzione di cui all'art. 1, comma 557, legge n. 296/2006, secondo il parametro individuato dal comma 557 quater, da intendere in senso statico, con riferimento al triennio 2011-2013....omissis”;

VISTI:

- l'art. 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che prevede che gli Enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinino le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, a valere sulle vigenti capacità assunzionali provvedendo all'immissione nei ruoli dei vincitori dei concorsi pubblici collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate e alla ricollocazione nei ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità delle Province e delle Aree Metropolitane;
- l'art. 1, comma 234, della legge n. 208/2015, che stabilisce per le Amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità, in attuazione dei commi 424 e 425 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che le facoltà assunzionali siano ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale sia stato ricollocato il personale interessato alla mobilità;
- la nota dell'11 agosto 2016, n. 42355, e la nota del 10 ottobre 2016 n. 51991, del Dipartimento della Funzione pubblica, in applicazione del suddetto comma 234 della legge n. 208/2015 con le quali è stato comunicato il ripristino della facoltà assunzionale per tutte le categorie di personale della Regione Piemonte, riferite alle annualità 2016 e 2015 e antecedenti, fermo restando la disponibilità di offerta di mobilità già nel portale (mobilità.gov.it), che rimangono destinate al processo di ricollocazione del personale interessato, secondo la disciplina del D.M. 14 settembre 2015;

DATO ATTO che qualora l'Ente assuma in misura ridotta rispetto alle sue possibilità, si produce un resto di capacità assunzionale che è stata riconosciuta con la modifica dell'art. 5 del D. L. n. 90/2014, introdotta dal D.L. n. 78/2015, e che è stata confermata nella sua validità dalle deliberazioni della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 26 del 20 luglio 2015 e n. 28 del 22 settembre 2015;

RICHIAMATE:

- la circolare Ministeriale 30 gennaio 2015 n. 1 del Ministero per la semplificazione e la PP.AA. e del Ministero del gli Affari Regionali e le Autonomie, che ha evidenziato: “rimangono consentite le assunzioni, a valere sui budget degli anni precedenti, nonché quelle previste da norme speciali”;
- la suddetta deliberazione n. 28 del 22 settembre 2015, con la quale la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti ha dato la propria interpretazione in merito all'art. 3, comma 5 e comma 5 quater, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, pronunciando i seguenti principi di diritto:

“1) Il riferimento al triennio precedente inserito nell'art. 4, comma 3, del D.L. n. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni.

2) Con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3, comma 5- quater, del D.L. n. 90/2014, va calcolato imputando la spesa a regime per l'intera annualità.”;

RICHIAMATI:

- l'art. 22, comma 2, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, che ha modificato l'art. 1, comma 228 della legge 208/2015, incrementando le capacità assunzionali per i Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti per gli anni 2017 e 2018, innalzando la percentuale della spesa sostenuta per il personale cessato nell'anno precedente dal 25% al 75%, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito dal Decreto del Ministero dell'Interno;
- l'art. 7, comma 2 bis, del D. L. 14/2017, come introdotto dalla legge di conversione 18 aprile 2017 n. 48 che ha attribuito una capacità assunzionale del personale di polizia locale pari all'80% per il 2017 e

pari al 100% per il 2018, calcolata sulle cessazioni del personale della polizia locale cessato l'anno precedente;

- il Decreto del Ministero dell'Interno 10 aprile 2017 (G.U. n. 94 del 22/04/2017) ad oggetto "Individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019", che fissa per i comuni di fascia demografica da 2.000 a 2.999 abitanti il rapporto dipendenti abitanti 1/142;

ATTESO che l'Ente non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- ha sempre provveduto alla programmazione del fabbisogno di personale e ha adottato puntualmente il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale;
- ha provveduto puntualmente alla ricognizione annuale non riscontrando mai eccedenze di personale o situazioni di soprannumero, anche per l'anno 2017 la Giunta comunale ha valutato, senza riscontrare eccedenze, il soprannumero/eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., con deliberazione n. 100 del 28/09/2017;
- ha provveduto puntualmente all'adozione del piano triennale delle azioni positive, per il triennio 2016-2018 la Giunta comunale ha approvato il piano di azioni positive nell'ambito delle pari opportunità, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D. Lgs. 198/2006, con deliberazione n. 47 del 29/03/2017
- ha conseguito il saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali nel 2016, rispettando quindi il pareggio di bilancio per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 723, lettera e) della legge 208/2015;
- ha trasmesso telematicamente entro il 31 marzo 2017, al Ministero dell'Economia e delle Finanze la certificazione del rispetto del pareggio di Bilancio per l'anno 2016, di cui al punto precedente;
- ha approvato e trasmesso telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Bilancio preventivo, il Rendiconto, i Conti Consolidati e i dati aggregati del Piano dei conti finanziario, ai sensi dell'art. 9, comma 1 quinquies, del D. L. 113/2016: il Bilancio di Previsione e i relativi allegati sono stati approvati con deliberazione del Consiglio comunale in data 30 marzo 2017 e sono stati inviati, come previsto dalla normativa, entro i 30 giorni seguenti. Il Rendiconto è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 23/03/2017);
- ha adottato il Piano della Performance di cui all'art. 10, del D. Lgs. n. 150/2009, così come modificato dall'art. 8 del D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 74, (organicamente unificato nel P.E.G. ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267): il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 e il Piano della Performance sono stati approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 20/02/2017;
- ha rispettato negli anni dal 2008 al 2016 e rispetta con gli atti di Programmazione 2017-2019, l'obbligo posto dall'art. 1, comma 557, della legge 27 12/2006 n. 296 e s.m.i., di progressiva riduzione della spesa di personale, limite attualmente individuato a seguito della conversione in legge 11 agosto 2014, n. 114 che ha introdotto il comma 557 quater all'art. 1 ella legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento al valore medio della spesa di personale del triennio 2011-2013 che è pari a euro 385.537,58;
- l'obbligo di certificazione dei crediti previsto dall'art. 27, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 26/04/2014, n. 66, convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3 bis, del D. L. 29/11/2008, n. 185, convertito in legge 28/01/2009, n. 2, è di natura dinamica e prevede che l'Amministrazione inadempiente non possa procedere alle assunzioni fino al permanere dell'inadempimento. La verifica di tale presupposto sarà quindi effettuata alla data di adozione del provvedimento di assunzione;
- non versa in situazioni strutturalmente deficitarie e di dissesto;

DATO ATTO che i dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2016 erano 8 e che gli abitanti alla stessa data erano 2141, il rapporto medio dipendenti-popolazione, ai sensi del Decreto del Ministero dell'interno del 10 aprile 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2017, risulta pari a 1/142, pertanto nell'Ente tale rapporto è inferiore al limite fissato dalla normativa vigente;

DATO ALTRESI' ATTO che occorre procedere alla ricognizione delle facoltà assunzionali del 2017, alla luce delle assunzioni già effettuate e dei nuovi limiti assunzionali previsti dal recente Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017;

CONSIDERATO che nel calcolo della spesa per le cessazioni e per le assunzioni si deve tenere conto che:

- secondo la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica del 22 febbraio 2011 e secondo la consolidata espressione delle varie Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, le mobilità, anche intercompartimentali tra enti soggetti a limitazioni delle assunzioni e di spesa sono neutre e non devono essere computate né nella base di calcolo dei cessati né in quella delle assunzioni consentite nell'ambito della percentuale prevista, in quanto tali assunzioni e cessazioni non costituiscono dal punto di vista del macro aggregato "spesa di personale del settore pubblico", maggiori costi o risparmi;
- l'art. 3, comma 6, del D.L. 24/6/2014, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, prevede che i limiti in materia di turn over non si applichino alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della coperture delle quote d'obbligo;
- la nota n. 46078/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica precisa che: "Ai fini del calcolo dei risparmi realizzati per cessazioni, da calcolare sempre sui 12 mesi, a prescindere dalla data di cessazione dal servizio e dei relativi costi, si segnala la necessità di utilizzare criteri omogenei a quelli seguiti per il calcolo degli oneri assunzionali. Per quanto riguarda le assunzioni per l'anno 2010, sulla base delle cessazioni avvenute nell'anno 2009, non sono da considerarsi risparmi tutte le voci retributive che ritornano al fondo destinato alla contrattazione integrativa (es.: Ria, fascia o livello economico acquisiti e finanziati dal fondo). Anche ai fini del calcolo dell'onere individuale annuo per livello occorrerà tenere in considerazione le voci retributive che non sono finanziate dal fondo". Il costo dei cessati e degli assunti viene quindi calcolato indicando le sole voci del trattamento economico a carico del Bilancio dell'Ente ed escludendo le voci a carico del fondo delle risorse decentrate quali salario accessorio (C.C.N.L. 31/07/2009, stipendio tabellare, tredicesima, eventuali assegni ad personam, indennità di comparto a carico bilancio, vacanza contrattuale, eventuale indennità di vigilanza, oneri riflessi CPDEL 23,80%, INADEL 2,88%, INAIL a seconda del profilo professionale e IRAP 8,50%);

VISTO il seguente prospetto riepilogativo del calcolo delle facoltà assunzionali per l'anno 2017 sulla base delle cessazioni avvenute nel periodo 2014-2016 e delle rispettive spese quantificate su base annua, inserendo le voci stipendiali sopra indicate e non considerando le spese del personale in uscita per mobilità verso altri enti soggetti al rispetto dei limiti assunzionali e di spesa:

ANNO CESSAZIONE	CATEGORIA	SPESA	CAPACITA' ASSUNZIONALE
2015	B3PO	€ 27.096,55	per l'anno 2016 €20.322,41, pari al 75% della spesa delle cessazioni 2015
TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE PER L'ANNO 2017			€20.322,41

ESAMINATE le segnalazioni pervenute dalle Posizioni Organizzative relativamente alla cessazione di personale e alle richieste d'integrazione di organico nei rispettivi Settori e dato atto che il pieno accoglimento delle richieste presentate dagli stessi non è compatibile con gli attuali limiti di spesa e che pertanto il Piano assunzionale viene redatto in funzione del rispetto della disponibilità consentita dalla vigente normativa;

CONSIDERATO che le situazioni lavorative che presentano maggiore criticità e rivestono carattere di urgenza sono le seguenti:

- la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di Istruttore Direttivo – Ufficiale di Stato Civile e Anagrafe, categoria D, che è vacante dal 16 luglio 2017 a seguito cessazione per limiti di età di una dipendente;

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO, approvare nel seguente modo il Piano delle Assunzioni per l'anno per l'anno 2017

Cat	Profilo Professionale	Modalità assunzione	Destinazione	Decorrenza prevista	Costo assunti	Utilizzo Capacità a 2017	Utilizzo Capacità 2017
D	Istruttore Direttivo Uff. Amministrativo-Demografico-Elettorale-Statistica	Mobilità Volontaria	Servizi Demografici	entro 2017	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RESTO CAPACITA' ASSUNZIONALE 2017							€ 20.322,41
QUOTA RISERVA CAPACITA' ASSUNZIONALE per assunzione Istruttore direttivo							€ 20.322,41

RITENUTO di approvare il Programma Triennale di Fabbisogno del Personale 2017-2019 con particolare riguardo al Piano delle Assunzioni da effettuare entro l'anno 2017, come indicato nell'allegato A del presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATA la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con la presente deliberazione, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

ACQUISITO il parere, dell'Organo di Revisione Contabile ai fini dell'accertamento effettuato ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 448/2001;

DATO ATTO che il contenuto della presente deliberazione sarà oggetto di informazione alle OO.SS. e alla R.S.U., ai sensi dell'art. 2, commi 18, lettera a) e 19 del D. L. 95/2012 convertito in legge 135/2012;

RICHIAMATE:

- le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 12- e 13 del 31.01.2017 con le quali sono stati approvati il D.U.P. 2017-2019 e il Bilancio di Previsione 2017-2019;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 20/02/2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 128 del 30/11/2010;

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal responsabile del servizio interessato;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

- 1) **DI RICHIAMARE E APPROVARE** quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) **DI DARE ATTO** che a seguito della ricognizione annuale per l'anno 2017, effettuata ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., il Comune di Bollengo non ha personale in soprannumero rispetto alla dotazione organica né in eccedenza rispetto alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria e pertanto non sussiste il vincolo di cui all'art. 16 della legge 12 novembre 2011 n. 183.
- 3) **DI DARE ATTO** che il Comune di Bollengo, come precisato in premessa, non incorre nel divieto di assunzione di personale avendo rispettato la normativa vincolistica in materia di spesa per il personale e limitazioni al turn over e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per poter adottare provvedimenti di assunzione.
- 4) **DI APPROVARE** il Programma del fabbisogno del personale per il triennio 2017-2019, con particolare riguardo al Piano delle Assunzioni da effettuare entro l'anno 2017, come da allegato A alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

- 5) DI DARE ATTO che gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura nel Bilancio di Previsione 2017-2019 e risultano compatibili con le disposizioni in premessa richiamate.
- 6) DI DARE ALTRESI' ATTO di avere acquisito il parere favorevole dell'Organo di Revisione Contabile ai fini dell'accertamento effettuato ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 448/2001.
- 7) DI AUTORIZZARE il Responsabile del Settore Servizi Finanziari a procedere secondo gli indirizzi contenuti nel presente atto.
- 8) DI RISERVARSI la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione.
- 9) DI DISPORRE la trasmissione di copia della presente deliberazione alle OO.SS. e alle R.S.U. ai sensi dell'art. 2, commi 18, lettera a) e 19 del D. L. 95/2012 convertito in legge 135/2012.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra esposta.

Bollengo, lì 09/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to_MAGGIO dr Sergio

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra esposta.

Bollengo, lì 09/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to CERVELLIN Daniela

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
(F.to RICCA Luigi Sergio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to MAGGIO Dott. Sergio)

COMUNICAZIONE AI CAPOGRUPPO CONSILIARI
(ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 20/10/2017, giorno della pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to MAGGIO Dott. Sergio)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ai sensi dell'art. 124 del D.LGS. 267/2000 e s.m.i. e art. 32 L. 69/2009))

REG.PUBBL. N° 384

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale è stata pubblicata all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 20/10/2017

Bollengo, li 20/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to MAGGIO Dott. Sergio)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

- Si certifica che la suestesa deliberazione DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE diviene esecutiva, ai sensi del comma 4 dell'art.134 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267
- Si certifica che la su estesa Deliberazione è stata pubblicata nelle forme de Legge all'Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134 del d.Lgs. 267/2000.

Bollengo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to MAGGIO Dott. Sergio)

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Bollengo, li_20/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAGGIO dr. Sergio

=====